

Scale fisse a gradini e mobili

(Artt. 16 e 26 - D.P.R. 547/55)

Le **scale fisse** devono essere:

- sufficientemente resistenti per sopportare ogni evenienza di sovraffollamento ed evacuazioni in caso di emergenza;
- le dimensioni dei gradini devono rispettare certi parametri ottenuti con la seguente formula: $2a + p = 62, 64$ (a= alzata e p= pedata in cm);
- larghezza delle scale pubbliche deve essere adeguata alle esigenze del transito con larghezza minima di 120 cm;
- il parapetto, nei lati aperti, deve essere alto almeno 100 cm: lo stesso deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm;
- un eventuale corrimano, nei lati chiusi con parete, deve essere posto all'altezza minima di 75 cm;

Scale doppie devono:

- non superare l'altezza di 5 m;
- essere munite di catena per impedirne l'apertura;
- avere i pattini antisdrucolo per renderle più stabili e fissi;
- essere munite di una sporgenza per proteggere gli arti superiori che va posta nella parte più alta della scala.